



ORDINANZA DEL SINDACO

n. 15 del 04/07/2024

OGGETTO: Ordinanza per limitazioni alla somministrazione e vendita di alcolici e detenzione/consumo di bevande di qualsiasi genere contenute in lattine e bottiglie di vetro o in qualsiasi altro contenitore realizzato con il medesimo materiale, nonché all'adozione di altre misure e divieti, in occasione dei concerti di musica dal vivo e altri eventi programmati al Parco di San Valentino nell'ambito della rassegna "Estate a Pordenone 2024", nelle giornate di lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10, giovedì 18, sabato 20 luglio e domenica 11 agosto 2024.

IL SINDACO

PREMESSO che nel Parco pubblico di San Valentino sono in programma a partire dall'8 luglio e fino all'11 agosto 2024 rispettivamente il 33° Pordenone Blues Festival curato dall'Associazione Pordenone Giovani, con importanti artisti internazionali come RIVAL SONS, PLACEBO e ALICE COOPER ed il Pordenone Live festival con importanti musicisti e cantanti della scena nazionale italiana come MR. RAIN, NEK E RENGA e KID YUGI, spettacoli curati da Zenit S.R.L. in collaborazione con l'Associazione Sviluppo e Territorio di Pordenone;

RILEVATO che in occasione dei suddetti concerti:

- si prevede l'afflusso di un numero elevato di spettatori o comunque della possibile presenza nell'area adiacente o limitrofa a suddetto parco di una rilevante concentrazione di persone, che può comportare l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;
- occorre garantire che gli eventi si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla predetta possibile presenza di un alto numero di spettatori o comunque persone presenti nell'area e vie adiacenti al parco;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado del sito interessato dagli eventi;

PRESO ATTO delle indicazioni assunte in data 4 luglio 2024 nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi presso il locale Ufficio Territoriale di Governo, con particolare riferimento alle misure da adottare attinenti alla *safety* e *security* relativamente all'organizzazione di manifestazioni pubbliche, richiamate dalla circolare datata 7 giugno 2017 del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Franco Gabrielli e successive direttive aventi medesimo argomento;

PRESO ATTO altresì che, in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, volto a predisporre ciascuno per le proprie competenze, quanto necessario per assicurare lo svolgimento in sicurezza degli eventi, le Autorità rappresentate hanno espresso l'esigenza di

disporre oltre al divieto di utilizzo di lattine e contenitori di vetro per le bevande, di limitare altresì il più possibile il consumo degli alcolici ed in particolare dei superalcolici, il cui abuso in questi contesti, può costituire un pericolo per la sicurezza pubblica;

VALUTATO, pertanto, che:

- l'utilizzo di contenitori in vetro e lattine possono costituire una delle principali concause di danni anche gravi a persone e cose stante che gli stessi contenitori se abbandonati al suolo possono trasformarsi in possibili fonti di pericolo soprattutto in situazioni di assembramento e di particolare eccitazione nonché di pregiudizio per il decoro delle aree pubbliche e private rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto;
- per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche all'interno dell'area interessata dai predetti eventi e nell'area esterna adiacente alla stessa;

PRESO ATTO che la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", tra i quali "*l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale*", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

VISTO:

- l'articolo 50 comma 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "*Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici*";
- l'articolo 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione*";
- il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità e a determinare lo scadimento della qualità urbana;

VISTO Il vigente:

- Regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 23 settembre 2019 e ss.mm.;
- Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29 maggio 2017;

per le motivazioni indicate in premessa:

ORDINA

in occasione dei concerti di musica dal vivo e/o altri eventi programmati nel Parco di San Valentino - area nord, nelle seguenti giornate e fasce orarie:

DATA	SPETTACOLO	Dalle ore	Alle ore
Lunedì 8 luglio 2024	RIVAL SONS	18.00	01.00
Martedì 9 luglio 2024	PLACEBO	18.00	01.00
Mercoledì 10 luglio 2024	ALICE COOPER	18.00	01.00
Giovedì 18 luglio 2024	MR. RAIN	18.00	01.00
Sabato 20 luglio 2024	RENGA E NEK	18.00	01.00
Domenica 11 agosto 2024	KID YUGI	18.00	01.00

Nella zona esterna del Parco di San Valentino – area nord, dove si svolgono gli spettacoli/concerti, ad una distanza di metri 300 in linea d’aria dalla recinzione della predetta area (con eccezione per il solo esercizio pubblico presente nell’area sud del parco, esclusivamente negli spazi di propria pertinenza ed esclusivamente alle persone invitate nel numero massimo di 200):

- a) il divieto di somministrazione e di vendita di bevande superalcoliche e comunque alcoliche con una gradazione superiore al 5%, sia in forma fissa che ambulante, nonché la vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere contenute in lattine e bottiglie di vetro o in qualsiasi altro contenitore realizzato con il medesimo materiale.

All'interno del Parco di San Valentino – area nord, dove si svolgono gli spettacoli/concerti, il divieto di:

- b) introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo di bevande di qualsiasi genere contenute in lattine e bottiglie di vetro o in qualsiasi altro contenitore realizzato con il medesimo materiale, nonché bottiglie di plastica chiuse con tappo. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono esclusi, al solo fine dell'approvvigionamento, coloro che esercitano l'attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'area della manifestazione;
- c) di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali;
- d) il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente di bevande di qualsiasi genere contenute in lattine e bottiglie di vetro o in qualsiasi altro contenitore realizzato con il medesimo materiale o in bottiglie di plastica chiuse con tappo;
- e) il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande superalcoliche e comunque alcoliche con una gradazione superiore al 5% rivolto agli esercizi pubblici, punti di ristorazione e qualsiasi attività di vendita.

AVVERTE CHE

Fatte salve, ove applicabili, altre diverse sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione alla presente ordinanza sarà punita con una sanzione amministrativa compresa da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 della Legge Regionale F.V.G. 12.02.2003 n. 4.

All'atto della contestazione il trasgressore è tenuto a cessare il comportamento illecito e fatto salvo altre disposizioni di legge, consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati ai fini della commissione dell'illecito previsto.

E' facoltà degli Organi di polizia, anche coadiuvati dagli addetti alla sicurezza messi a disposizione dell'organizzazione dell'evento, impedire l'ingresso nell'area della manifestazione e allontanare dalla stessa tutti coloro che recano con sé gli oggetti indicati nel dispositivo di cui alla presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni, oppure, in via alternativa, al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

DÀ ATTO

che ai sensi del 4° comma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 267/2000 il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Pordenone anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

DEMANDA

L'obbligo di far rispettare la presente ordinanza agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti farla osservare.

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'albo pretorio-on line;
- resa nota attraverso i mezzi di comunicazione e di stampa;
- tramite SUAP portata a conoscenza agli organizzatori della manifestazione e alle associazioni che, a vario titolo, partecipano quali soggetti attivi alla manifestazione, nonché ai titolari delle attività di pubblico esercizio o comunque autorizzate alla somministrazione di bevande i cui locali insistano all'interno dell'area urbana interessata;
- che la presente ordinanza sia trasmessa:
 - all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Pordenone, Piazza Del Popolo 1 – Pordenone,
 - alla Questura di Pordenone – P.le Giovanni Palatucci, 1 – Pordenone,
 - al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri – via Planton - Pordenone,
 - al Comando Provinciale della Guardia di Finanza – via dell'Autiere, 51 – Pordenone,
 - al Comando Polizia Locale – via Oderzo, 9 – Pordenone.

La presente Ordinanza viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Il Sindaco

Alessandro Ciriani

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CIRIANI ALESSANDRO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 04/07/2024 15:51:04